

Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente - sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

Atteso che, ai sensi dell'art. 30 cdf, l'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo..... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

Atteso che, ai sensi dell'art. 30 cdf, l'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l'illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che (come nella specie) abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022